



Comune di Sirolo
(Provincia di Ancona)

Regolamento Comunale

**per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale, rappresentanza in giudizio e
consulenza giuridica**



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e Finalità
- Art. 2 - Rappresentanza in giudizio
- Art. 3 - Criteri generali e albo
- Art. 4 - Sezioni e fasce
- Art. 5 - Iscrizione
- Art. 6 - Formazione dell' Albo
- Art. 7 - Condizioni e modalità di incarico
- Art. 8 - Affidamento degli incarichi
- Art. 9 - Domiciliazioni Atti
- Art. 10 - Atti di transazione
- Art. 11 - Cancellazione dall'albo
- Art. 12 - Rapporti tra l'ente e i legali incaricati
- Art. 13 - Deroghe al regolamento
- Art. 14 - Pubblicità e Accesso
- Art. 15 - Tutela della privacy
- Art. 16 - Efficacia ed Entrata in vigore



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente per il patrocinio legale dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la domiciliazione e la consulenza destinata a sfociare in un parere legale.

L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza, efficacia, parità di trattamento, funzionalità, proporzionalità e pubblicità.

Art. 2

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.

La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, su proposta di deliberazione del Servizio Contenzioso I U.O., ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi. La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione del dirigente competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

Art. 3

Criteri generali e Albo

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- Evidenti consequenzialità e complementarietà con altri incarichi;
- Incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli esecutivi e di ottemperanza, in capo ad unico legale.

A tal uopo, per l'affidamento degli incarichi legali esterni, è istituito apposito albo aperto ai professionisti singoli o associati, esercenti la professione di assistenza e patrocinio.

Art. 4

Sezioni e fasce

L'albo viene suddiviso in 5 sezioni:

1. Sezione Diritto Del Lavoro;
2. Sezione Diritto Civile;
3. Sezione Diritto Penale;
4. Sezione Diritto Tributario;
5. Sezione Diritto Amministrativo;

Ogni professionista può fare richiesta di essere iscritto in non più di tre sezioni.



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

La tenuta dell'albo e il suo aggiornamento ogni tre anni sono affidati alla responsabilità del Responsabile I U.O..

L'istituzione e la prima approvazione è competenza della Giunta, che vi provvede su proposta del suddetto responsabile.

Art. 5 Iscrizione

Ai fini dell'istituzione dell'albo, il responsabile del Settore I U.O. provvede a pubblicare apposito avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente regolamento.

Dell'avviso deve essere data massima pubblicità all'albo, sul sito web dell'ente, e tramite trasmissione all'ordine degli avvocati del circondario del Tribunale di Ancona.

I professionisti interessati o il rappresentante dello studio associato, dovranno far pervenire, insieme all'istanza di iscrizione, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/ 2000 N. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

a) l'iscrizione all'albo professionale con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;

b) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) L'eventuale iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori (cassazione) e data di iscrizione;

2. Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte precedentemente quali difensori di comuni, altri enti locali e società partecipate da comuni, con particolare riferimento a quelle svolte in favore del Comune di Sirolo, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e di eventuali pubblicazioni;

3 Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento;

4. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto istaurato, e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;

5. La specificazione delle sezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento per le quali fa richiesta di iscrizione in numero massimo di tre;

6. Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna con sentenza passato in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita.

7 Di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale pari ad almeno € 1.032.000 per ogni sinistro.

8 L'inesistenza, a pena di esclusione, di cause pendenti contro il Comune di Sirolo in proprio o quale difensore delle controparti.

La richiesta di iscrizione all'albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Sirolo, Piazza Giovanni da Sirolo, corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.

Sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione all'albo comunale avvocati di fiducia.

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

Art. 6 Formazione dell'albo



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

L'iscrizione all'albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.

La formazione dell'albo avverrà secondo i criteri dei precedenti artt. 1,3 e 4 del presente regolamento.

L'accertamento dei requisiti di iscrizione all'albo comunale, di cui all'art. 5, in sede di prima istituzione, sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Giunta.

L'albo viene revisionato con cadenza triennale con le stesse modalità della sua istituzione ed ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Art. 7

Condizioni e modalità d'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti condizioni:

- 1) Il riconoscimento dei compensi al professionista non potrà essere superiore a quanto previsto dalla tariffa professionale forense, sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, e i compensi dovranno essere liquidati secondo i parametri ivi previsti senza incrementi percentuali, salvo che per cause o consulenze di particolare complessità e/o di valore superiore a 520.000,00 e/o di valore indeterminabile di particolare importanza per l'oggetto; i compensi non potranno mai superare per ogni grado di giudizio un importo corrispondente alle soglie comunitarie di appalti di servizi previsti dall'art. 36, comma II, lettera a) del codice dei contratti pubblici e per l'attività di consulenza i minimi tariffari;
- 2) L'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'ente sullo stato del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.
- 3) L'indicazione del difensore domiciliatario ove detta figura sia necessaria per legge (esercizio extra districtum), il cui compenso non dovrà superare i minimi tariffari.

Art. 8

Affidamento degli incarichi

Nell'ambito di ciascuna sezione dell'albo viene redatta una graduatoria per titoli da cui attingere con ordine preferenziale secondo i seguenti parametri:

- 1) Punti 10 per ogni anno di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati;
- 2) Punti 8 per ogni anno di pregresso patrocinio in favore del Comune di Sirolo;
- 3) Punti 5 per ogni anno di pregresso patrocinio in favore di altri comuni, enti locali e società partecipate dai Comuni;
- 4) Punti 3 per ogni anno di iscrizione all'albo dei cassazionisti;
- 5) Punti 1 per ogni difesa di dipendenti comunali, in procedimenti civili, amministrativi, penali, contabili per ragioni di servizio.

A parità di posizione nella graduatoria opereranno i seguenti criteri di preferenza:

- a) Specifica competenza, evincibile dal curriculum presentato, in relazione alla peculiarità e contenuto dell'incarico (punti quattro);
- b) Conseguenzialità e/o complementarietà e connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto od oggetto simile (punti tre);
- c) Preventivo di spesa presentato (punti quattro);
- d) Puntualità e diligenza nell'espletamento dei pregressi incarichi a loro affidati (punti 2);

Nel caso di ulteriore parità di punteggio secondo i predetti criteri opererà il principio di rotazione, per ogni sezione, fra gli iscritti nell'albo di cui all'art. 4.



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

In uno all'autorizzazione alla resistenza in giudizio o deliberazione di avvio di un procedimento giurisdizionale o di richiesta di consulenza disposta con atto di Giunta Municipale, viene individuato il legale da incaricare nel rispetto della graduatoria così come sopra redatta, che tenga altresì conto dell'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti.

Nel momento dell'accettazione dell'incarico da parte del professionista dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione al Codice Deontologico Forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e comunque il corrispettivo ai legali non dovrà superare nel complesso quanto previsto dall'art. 7 del regolamento.

Nel medesimo atto di affidamento dell'incarico, si provvederà ad impegnare al massimo quale acconto la somma corrispondente al compenso relativo alla fase di studio della controversia determinata ai sensi del vigente D.M. n. 140/2012 e successive modifiche ridotto del 10%, oltre alle spese vive, iva e c.p.a. come per legge.

Art. 9

Domiciliazioni

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso che ne dà comunicazione al Servizio di I U.O. dell'ente e questo provvede direttamente alla liquidazione delle competenze spettanti secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Art.10

Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo e nel rispetto dei principi del presente regolamento.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato e si ritenga vantaggiosa per l'ente una transazione, il servizio I U.O. chiede al professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Servizio I U.O. acquisisce, altresì, dal Responsabile dirigente del settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema dell'atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Comunale. Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia e in ordine alle conseguenti decisioni circa le spese legali.

Il compenso per le transazioni, predisposte dal legale incaricato, non dovrà superare i minimi tariffari.

Art. 11



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

Cancellazione dall'albo

Il responsabile del Servizio Contenzioso propone la cancellazione dall'albo dei professionisti che:

1. Abbiano perso i requisiti di iscrizione;
2. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
3. Non abbiano assolto con diligenza e puntualità gli incarichi loro affidati;
4. Siano responsabili di gravi inadempienze.

Art. 12

Rapporti tra l'Ente e i Legali incaricati

I rapporti con i legali sono tenuti dal Servizio I U.O.

Tutti gli uffici del Comune devono evadere, nei tempi indicati dal Servizio I U.O., come dettati dalle esigenze difensive e dalla natura delle controversie, ogni richiesta degli avvocati difensori o consulenti nonché ogni richiesta del servizio, per l'istruttoria delle pratiche.

Tutti i settori dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'art.329 ccp, sono, altresì, tenuti a fornire al Servizio I U.O. i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e consulenze ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse. L'inosservanza dei termini assegnati ovvero la mancata evasione alle richieste del Servizio I U.O. comporta responsabilità disciplinari ed automatico avvio di procedure a carico del responsabile del servizio e/o dipendente comunale.

Art. 13

Deroghe al Regolamento

La formazione dell'albo non preclude all'Amministrazione comunale la facoltà di affidare, con congrua motivazione, incarichi professionali a soggetti non inclusi nello stesso nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità e particolarità della controversia, della particolare professionalità richiesta, in ragione del foro competente, o, per azioni, costituzioni in giudizio o consulenze impellenti e non conciliabili con i tempi di applicazione del regolamento, in ragione del prestigio e competenza riconosciuti ai professionista incaricato o, comunque, per ragioni tecnico operative da rappresentarsi nell'atto di incarico.

Si potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti connessi per l'oggetto.

Art. 14

Pubblicità e Accesso

L'albo dei professionisti è pubblico.

Ai fini di darne pubblicità permanente, lo stesso, dopo la sua istituzione, sarà pubblicato a cura del Responsabile I U.O., con il supporto del C.E.D., sul sito web del Comune.

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti e prendere visione o copia, nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale.

Art. 15



Comune di Sirolo

(Provincia di Ancona)

Tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia della privacy, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e smi.

I partecipanti dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione dell'istanza, pena esclusione della selezione.

Art. 16

Efficacia ed Entrata in vigore

Il presente regolamento costituisce parte integrante del regolamento generale degli uffici e dei servizi ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione da effettuarsi dopo che diventa esecutiva la delibera di adozione dello stesso.